



CENTRO SPERIMENTALE
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI



La tua
Campania
cresce in
Europa



Monografie Edil-lab

**INNOVAZIONE
TECNOLOGIA E AMBIENTE**

**Deposito e
autorizzazione sismica**

ITA

Deposito e autorizzazione sismica

Il progetto è stato promosso dall'ATI Edil-lab: mandataria CFS Napoli; mandanti STAMPA Soc. Coop. a r.l., Istituto Tecnico Statale "Della Porta - Porzio", STRESS scarl, Consorzio TRE, AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambiente S.c.ar.l., ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli, S.I. Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'ideazione dell'iniziativa "Monografie Edil-lab" è delle imprese Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'elaborazione della monografia è a cura dell'ing. Antonio Salzano, del prof. Andrea Prota, e dell'ing. Tommaso Prota.

Elaborazioni grafiche: Edizioni Graffiti srl

Si ringraziano per gli apporti tecnici: Roberta Ajello, Federica Brancaccio, Aldo Checchi, Ester Chica, Antonio Credendino, Mattia D'Acunto, Giancarlo Di Luggo, Marco Ferra, Antonio Giustino, Angelo Lancellotti, Massimo Maresca, Gabriella Reale, Barbara Rubertelli, Gaetano Troncone, Francesco Tuccillo, Diego Vivarelli von Lobstein, nonché gli uffici dell'ANCE.

Si ringrazia, inoltre, il Comitato Tecnico Esecutivo di Edil-lab nelle persone di: Paola Marone, Ennio Rubino e Stefano Russo.

Si ringraziano inoltre: l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il Dirigente dell'UOD Formazione Professionale, Prospero Volpe, il Funzionario Titolare di P.O., Gerardo de Paola, ed il coordinatore amministrativo del Progetto Valerio Iacono.

editing: Giovanni Aurino

impaginazione: Emma Di Lauro

Edizioni Graffiti srl

Napoli. luglio 2017

Indice

Introduzione	pag 03
1. Inquadramento Normativo	pag 05
2. Denuncia di Lavori	pag 10
2.1.1 Il tipo di procedimento	pag 15
2.1.2 Elaborati richiesti	pag 20
2.2 Deposito Sismico	pag 33
2.3 Autorizzazione Sismica	pag 35
2.3.1 Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni	pag 36
2.4 Lavori Minori	pag 38
2.5 Opere non assoggettabili alla normativa sismica	pag 41
3. Le figure coinvolte	pag 45
3.1 Ruoli e responsabilità	pag 45
4. Considerazioni conclusive	pag 50
Bibliografia	pag 52

Indice delle figure

Figura 1 Lavori minori secondo il Regolamento n.4/2010 (nuova costruzione, adeguamento e miglioramento sismico di costruzioni esistenti)	pag 40
Figura 2 Lavori minori secondo il Regolamento n.4/2010 (riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti)	pag 41

Indice delle tabelle

Tabella 1 Elaborati progettuali (e adempimenti) obbligatori	pag 22
---	--------

INTRODUZIONE

Lo scopo di tale pubblicazione è di offrire una panoramica generale sulle leggi e sulle procedure che disciplinano la denuncia dei lavori per autorizzazione sismica e per deposito sismico delle opere civili sul territorio nazionale e, in particolare, nella Regione Campania. Si intende cioè offrire una lettura semplificata di tali leggi, fornendo indicazioni pratiche e dirette ai professionisti.

Il presente lavoro vuole essere di supporto sia per gli operatori del settore delle costruzioni, quali tecnici e costruttori, sia per i committenti per facilitare l'orientamento in un iter burocratico purtroppo spesso poco chiaro e appesantito.

Tale lavoro parte da un inquadramento legislativo nazionale, ma inevitabilmente focalizza sulle leggi regionali della Campania poiché ogni regione, nel corso degli anni, si è disciplinata da sé in merito alle procedure di deposito sismico e autorizzazione sismica.

Vale la pena sottolineare che i regolamenti sono pressappoco simili nelle varie regioni, di conseguenza comprendere l'iter da seguire nella Regione Campania è senza dubbio indicativo di ciò che avviene a livello nazionale.

Attualmente, uno dei principali strumenti per la mitigazione del rischio sismico delle opere civili, sia nuove che esistenti, è certamente il controllo della correttezza amministrativa e delle impostazioni progettuali dei progetti di intervento strutturale in relazione alle norme tecniche vigenti.

Tale compito è, in parte, assolto dal Genio Civile, organo statale periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Fu la Legge n. 874. del 5 luglio 1882 a istituire in ogni capoluogo di provincia un Ufficio del Genio Civile attribuendogli la struttura che sostanzialmente ha mantenuto finora, sebbene funzioni e competenze si siano modificate nel corso degli anni.

Nella fattispecie, nel procedimento finalizzato alla denuncia dei lavori, il Genio Civile svolge, per i depositi sismici, solo funzione di controllo sulla correttezza amministrativa; mentre per le autorizzazioni sismiche svolge anche funzione di verifica sulla correttezza delle impostazioni progettuali.

Vale la pena notare che la Legge Regionale n.1 del 27 gennaio 2012 (Legge Finanziaria regionale 2012) ha introdotto l'art. 4 bis alla L. R. n.9/83, rubricato "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni", trasferendo le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata, seppur sotto certe ipotesi specificate nel seguito.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti normativi, il presente lavoro riguarda gli strumenti e le procedure di deposito sismico e autorizzazione sismica, focalizzando sulle modalità di presentazione e sulla modulistica necessaria. Uno spazio nella trattazione sarà anche dedicato alle opere minori, nonché alle opere che esulano (o dovrebbero esulare) dalla sfera di applicazione della normativa sismica e alle figure professionali coinvolte.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Le leggi alle quali bisogna riferirsi per adempiere le procedure di denuncia dei lavori delle opere civili sono:

- La Legge del 5 novembre 1971 n. 1086. “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;
- La Legge del 2 febbraio 1974 n. 64. “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
- Il D.P.R. 6/6/2001 n. 380. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Per la regione Campania si aggiungono:

- La Legge Regionale della Campania 22 dicembre 2004, n. 16. “Norme sul Governo del Territorio”
- La Legge Regionale 7/1/83 n. 9 e s.m.i. “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”.
- Il Regolamento Regionale 11 febbraio 2010, n. 4 e s.m.i. "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania".

Si premette che, ai sensi degli artt. 52 e 83 del D.P.R.380/01, compete allo Stato la predisposizione delle norme tecniche per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche previste dalla L.1086/71 (art.21), dalla L.64/74 (artt.1, 3, 4) e dal D.P.R.380/01 (artt.52, 60, 83, 84). Attualmente, le Norme Tecniche per le Costruzioni (nel prosieguo: NTC) alle quali è consentito fare riferimento sono le NTC –

08 approvate con il D.M. 14/1/08 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.

La Legge del 5 novembre 1971 n. 1086 è articolata in tre capi:

- I. Disposizioni precettive
- II. Vigilanza
- III. Norme penali

Il Capo I è quello in cui sono raccolti gli articoli che si riferiscono all'iter di esecuzione e collaudo di strutture in cemento armato e di strutture metalliche.

Innanzitutto la legge 1086 del 5 novembre 1971 definisce all'Art. 1 le opere strutturali nel modo seguente:

1. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.
2. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.
3. Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
4. La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Campo di applicazione della legge 1086/71

La legge 1086/71 si applica alle seguenti opere di ingegneria civile:

- Edifici per abitazione;
- Strutture industriali (sili, torri, ciminiere, magazzini, depositi, capannoni, tettoie, pensiline, esclusi gli impianti);
- Ponti, cavalcavia, sottovia, gallerie, passerelle;
- Tombinature;
- Dighe e altre opere di ritenuta, (serbatoi, cisterne, pontili, fari, i singoli manufatti relativi ad acquedotti, oleodotti e fognature, opere di sostegno);
- Opere di fondazione.

Ne sono dunque escluse:

- Le opere di ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica, mineraria, navale;
- Gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono limitata importanza nel contesto statico dell'opera
- Pensiline e tettoie di modesta portata
- Opere impiantistiche
- Opere costruite per conto dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Enti dello Stato strumentali sorti "per realizzare finalità che sono tipicamente dello Stato", quindi non per finalità specifiche (come ad esempio enti con compiti specifici) "e con fondi messi a disposizione dallo Stato medesimo (ad esempio la Cassa per il Mezzogiorno) realizzate direttamente, in economia o per appalto, ovvero mediante concessione o delega (ad esempio le autostrade) quando l'Ente abbia un propri Ingegnere nell'organico dell'Ufficio Tecnico, e tale posto sia effettivamente coperto;

- Tutte le opere pubbliche: strade, autostrade, regimentazione dei corsi d'acqua.

Vale la pena osservare, inoltre, che sono, invece, incluse nel campo di applicazione della 1086/71:

- Le strutture costituite da un organico insieme di elementi strutturali: non solo strutture complete, ma anche un insieme di elementi strutturali che assolvano una significativa importanza nella statica dell'opera. In particolare: opere di rinforzo e consolidamento di strutture esistenti, nuove strutture in sostituzione di membrature degradate (nuovi solai in sostituzione di orizzontamenti in legno); strutture semplici che abbiano rilevante importanza nella statica dell'opera: pilastri e relativa fondazione impiegati per consolidare strutture esistenti o per sostituire elementi strutturali, tiranti e catene metalliche; consolidamenti di strutture di fondazione qualunque ne sia la tecnologia.

È inoltre sbagliato considerare incluse nel campo di applicazione della 1086/71 tutte le opere che abbiano rilevanza ai fini della pubblica incolumità.

La legge, infatti, non fa mai riferimento all'incolumità delle persone ma all'importanza, modesta o significativa, che la struttura ha nell'ambito della statica dell'opera.

Di pubblica incolumità si parla invece nella Legge del 2 febbraio 1974 n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" all'art.3, e nel II D.P.R. 6/6/2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", art.83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità).

Questa sottile differenza ci fa capire che non tutte le costruzioni sono assoggettabili alla normativa sismica ma solo quelle *“la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità”*.

Tale discorso sarà meglio chiarito al par. 0.

2. DENUNCIA DI LAVORI

La preventiva denuncia dei lavori è obbligatoria per tutti i lavori che riguardano strutture portanti di opere da costruire o esistenti, mentre restano esclusi da tale obbligo esclusivamente i manufatti di rilevanza strutturale del tutto trascurabile e che non presentano nessun potenziale pericolo per la pubblica o privata incolumità.

Anche in quest'ultimo caso, alcune regioni si sono dotate di regolamenti regionali che sanciscono quali sono le opere non soggette ad autorizzazione e deposito sismico.

Di tale tipologia di opere se ne discuterà più avanti nella trattazione (par. 0.)

Il progetto esecutivo delle opere e la documentazione prescritta vanno presentati presso l'Ufficio Provinciale del Genio Civile o sezione autonoma competente per territorio.

La presentazione della denuncia dei lavori avvia un procedimento amministrativo, terminato il quale, se nulla osta, il Settore Provinciale del Genio Civile emana uno specifico provvedimento.

Detto provvedimento amministrativo è consegnato al committente (o a un suo delegato) con una copia del progetto e degli altri allegati presentati all'Ufficio, e consente, fatta salva l'acquisizione di altri provvedimenti, autorizzazioni e/o permessi, l'inizio dei lavori oggetto della denuncia.

È bene ricordare che i lavori strutturali possono essere avviati conservando nel cantiere, dal giorno d'inizio fino a quello di ultimazione, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, la copia del progetto restituita dall'Ufficio unitamente al citato provvedimento e a un apposito giornale dei lavori (D.P.R.380/01, L.1086/71).

La denuncia può essere presentata all'Ufficio direttamente dal committente oppure tramite altra persona delegata. La delega va fatta compilando l'apposito modulo, dove è presente anche il riquadro dell'eventuale delega al ritiro e alla richiesta di informazioni.

All'atto della presentazione della denuncia, il committente (o suo delegato) riceverà la comunicazione di avvio del procedimento corredata dalle seguenti informazioni:

- Il numero di acquisizione dell'istanza al protocollo;
- La data dell'inizio delle attività istruttorie e della data in cui, se nulla osta, potrà presentarsi per ritirare il provvedimento ed una copia degli atti progettuali e degli allegati;
- Il nome e dei riferimenti del responsabile del procedimento, al quale potrà rivolgersi per eventuali informazioni.

Va precisato che nella legge 1086/71 si parla generalmente di Denuncia dei Lavori del costruttore all'Ufficio del Genio Civile, prima del loro inizio.

È specificato che in tale denuncia devono essere indicati nomi e recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore di lavori e del costruttore.

Sono indicati altresì gli allegati, cioè:

- a) Il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) Una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

È inoltre specificato che anche le varianti in corso d'opera devono essere denunciate prima di essere avviate.

Una volta effettuata la denuncia, l'Ufficio del Genio Civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

La legge 1086/71 ha tuttora valenza essendo una legge che disciplina le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Chiaramente, soprattutto da quando l'intero territorio italiano è diventato sismico, nuovi decreti, leggi, leggi regionali, regolamenti, D.P.R., ecc hanno modificato e adeguato l'iter di Denuncia dei Lavori.

Già la Legge del 2 febbraio 1974 n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", all'Art 18 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori, afferma: "Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio tecnico della Regione e dell'Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti. L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza".

La Legge Regionale 7/1/83 n. 9 e s.m.i. “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico” all' art. 4 - Autorizzazione sismica e deposito sismico definisce chiaramente le due procedure.

La denuncia dei lavori è, dunque, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica o il deposito sismico. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Ufficio svolge funzione di controllo sulla correttezza amministrativa della denuncia dei lavori.

Nel procedimento finalizzato alla autorizzazione sismica verifica, l'Ufficio del Genio Civile verifica anche la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore.

Sostanzialmente per le opere ricadenti in zona sismica (fatta eccezione per la 3 come si vedrà nel seguito), il Genio Civile assume anche un ruolo di responsabilità (solo sul controllo, poiché l'eventuale responsabilità civile e/o penale resta dei professionisti coinvolti e/o del committente) giacché diviene un organo cui spetta il compito di controllare le pratiche di denuncia dei lavori per autorizzazione sismica e di dare un parere favorevole o contrario.

La documentazione che va presentata presso gli Uffici del Genio Civile è di seguito riassunta.

Ai sensi della L.R.9/83 e s.m.i.:

- 1a) Progetti di lavori da realizzare;
- 2a) Progetti di lavori già realizzati, del tutto o in parte, in assenza del richiesto titolo abilitativo edilizio e in assenza della preventiva denuncia al Genio Civile ai sensi della

L.R.9/83 (“abusivismo edilizio e sismico”) e che non siano stati oggetto di istanza di condono edilizio (ovvero tale istanza sia stata rigettata);

3a) Progetti di lavori per i quali esiste regolare titolo abilitativo edilizio, anche se rilasciato in sanatoria (lavori che rientrano nei casi di attività edilizia libera) ma sono stati realizzati, del tutto o in parte, senza preventiva denuncia al Genio Civile ai sensi della L.R.9/83 (casi di “abusivismo sismico”).

Ai sensi del D.P.R.380/01, della L.1086/71, della L.64/74, della L.R.9/83:

1b) Relazioni a strutture ultimate relative ai lavori di cui al precedente “1a”;

2b) Relazioni a strutture ultimate per gli eventuali lavori a farsi di cui al precedente “2a” e “3”;

3b) Certificati di collaudo concernente i lavori di cui alle precedenti lettere “1a”, “2a” e “3a”.

Ai sensi dell’art.35 della L.47/85 e s.m.i.:

1c) Certificati di idoneità statica / sismica relativi a strutture realizzate abusivamente ed oggetto di condono edilizio.

Al di fuori di suddetti casi, non va presentato, agli Uffici del Genio Civile, alcun elaborato sulle costruzioni realizzate in zona sismica.

A titolo di esempio si può riportare il caso delle verifiche tecniche tese a valutare le condizioni di sicurezza di una costruzione di cui si vuole effettuare un cambio di

destinazione d'uso che comporti una variazione dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione (Cap. 8, NTC08).

In tal caso, se tali valutazioni consentono di stabilire che il cambio di destinazione d'uso può avvenire senza effettuare alcun intervento strutturale, non si deve effettuare alcuna presentazione di atti agli Uffici del Genio Civile. Ovviamente tale documentazione tecnica debba essere prodotta al Comune, ai fini del rilascio del certificato di agibilità.

2.1.1 Il tipo di procedimento

Nella denuncia di lavori va obbligatoriamente indicato un unico tipo di procedimento (ordinario o in sanatoria).

Sono considerate denunce in sanatoria quelle effettuate successivamente alla violazione dell'obbligo di preventiva denuncia dei lavori stabilito dall'art.2 della L.R.9/83 e dall'art.93 del D.P.R.380/01.

Per le denunce in sanatoria va specificato se si è proceduto alla progettazione di lavori ulteriori rispetto a quelli già realizzati (denuncia in sanatoria con opere a farsi), o no (denuncia in sanatoria senza opere a farsi). In quest'ultimo caso, va anche specificato se viene contestualmente presentato anche il collaudo.

Si precisa che, nei casi di "abusivismo edilizio e sismico" (casi nei quali non esiste alcun titolo abilitativo edilizio, neanche rilasciato in sanatoria), le eventuali opere a farsi possono essere solo ed esclusivamente quelle necessarie a rendere le strutture adeguate rispetto alle vigenti NTC.

Inoltre, per tutti i tipi di denunce in sanatoria, va ulteriormente specificato se il deposito viene prodotto “in autodenuncia”, o a seguito di provvedimento interdittivo o verbalizzazione da parte di Organi di Polizia

Giudiziaria, o, infine, a seguito di sentenza di Tribunale.

Nel caso di denunce in sanatoria, per le parti di opere già realizzate le figure del “verificatore architettonico” e del “verificatore strutturale” subentrano a quelle dei progettisti architettonico e strutturale; nel caso di denunce in sanatoria con opere a farsi, la figura del “verificatore strutturale”, di solito si sovrappone a quella del progettista strutturale.

Si precisa che le denunce in sanatoria con lavori a farsi sono ascrivibili alle seguenti due categorie:

- a) Lavori a farsi che consistono in lavori strettamente indispensabili a rendere le strutture adeguate rispetto alle vigenti NTC
- b) Lavori a farsi, relativi ad un unico organismo strutturale, finalizzati a completare quelli abusivamente realizzati; in tal caso, i lavori già realizzati e quelli a farsi devono coincidere con i lavori per i quali il committente ha già presentato (o presenterà) richiesta di permesso di costruire in sanatoria

Nella prima parte di tale sezione va indicato se trattasi di nuova costruzione o di lavori su una costruzione esistente; in quest’ultimo caso va specificato se tali lavori sono accompagnati da interventi di adeguamento, di miglioramento, di riparazione o intervento locale.

La prima parte della sezione inerente il tipo di denuncia termina con le ulteriori specificazioni per gli edifici (sopraelevazione - ampliamento - altro), necessarie per definire l'iter autorizzativo.

Si precisa che non sempre i lavori che interessano costruzioni esistenti si accompagnano ad interventi di adeguamento, di miglioramento, oppure di riparazione / intervento locale: è il caso, ad esempio, delle sopraelevazioni che non necessitino di interventi di adeguamento delle strutture sottostanti.

Nella seconda parte della sezione inerente il tipo di denuncia va indicato se trattasi di prima denuncia, di variante o di integrazione a una precedente denuncia, specificando, nell'ultimo caso, se l'integrazione è stata prodotta spontaneamente oppure richiesta dall'Ufficio.

In relazione a quanto sopra si precisa che sono considerate integrazioni esclusivamente le denunce di lavori con cui il committente trasmette all'Ufficio atti documentali o elaborati progettuali di cui era carente la denuncia presentata originariamente.

Le integrazioni, come anche le varianti, possono essere prodotte spontaneamente o a seguito di richiesta fatta dall'Ufficio; tale richiesta può aversi:

1. Nel corso del procedimento amministrativo che consegue alla presentazione della denuncia dei lavori;
2. Nei casi in cui ciò risulta necessario nel corso dello svolgimento delle attività di verifica e controllo di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile.

Nel caso di integrazioni è indispensabile compilare le “ulteriori specificazioni” riportate in calce al riquadro relativo al tipo di denuncia (dati del provvedimento originario e dati di precedenti provvedimenti in variante/ integrazione).

L’istanza relativa alla denuncia di integrazione deve essere compilata in ogni sua parte e riportare tutti gli allegati necessari a seconda dei casi.

Al pari degli altri tipi di denunce, gli elaborati presentati ad integrazione del progetto “originario” devono essere firmati anche dal Direttore dei Lavori, tranne che nel caso di integrazioni che vengano trasmesse dopo il completamento della struttura.

Quest’ultimo caso si può presentare qualora le integrazioni siano state richieste nel corso delle attività di “controllo a campione” effettuate dall’Ufficio. Gli elaborati da presentare in allegato alla domanda di deposito di integrazione devono essere firmati, per presa visione, dal collaudatore, ed essere accompagnati da una relazione con cui lo stesso collaudatore:

- a. In caso di lavori ancora da collaudare, comunica di aver proceduto al controllo di tali elaborati al pari degli elaborati progettuali precedentemente esaminati e si riserva di darne atto esplicitamente in sede di redazione del certificato di collaudo;
- b. In caso di lavori già collaudati, si esprime nel merito degli elaborati presentati ad integrazione, dimostrando che il collaudo resta valido anche tenendo conto di tali integrazioni, oppure indicando, in caso contrario, le azioni da intraprendere.

A tal proposito resta valida l’opportunità dell’Ufficio di esprimersi in merito agli elaborati in questione (sia gli elaborati progettuali oggetto della richiesta di integrazione, sia la relazione richiesta al collaudatore): pertanto, nei casi in cui tali elaborati non dovessero

dimostrare, in modo inequivocabile, il rispetto delle NTC, l'Ufficio si attiverà come necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.

Sono considerate varianti le denunce con cui si modificano, con interventi di rilevanza strutturale, i lavori di cui alla denuncia originaria. Alla data di presentazione all'Ufficio del Genio Civile della denuncia di lavori in variante, i lavori della denuncia "originaria" non devono essere stati ancora collaudati oppure non devono essere decorsi i termini prescritti per la presentazione della relazione a strutture ultimate.

Qualora, invece, detti termini siano trascorsi, dovrà procedersi ad una "nuova" denuncia, anche nell'eventualità in cui il progetto allegato alla denuncia "originaria" già prevedeva i nuovi lavori che si intendono realizzare.

Le varianti devono essere denunciate secondo procedimento ordinario, ovvero (se riguardano lavori già realizzati) in sanatoria, con o senza opere a farsi.

Si evidenzia che non possono essere denunciati come varianti quei lavori che interessino organismi strutturali che non erano compresi nella denuncia originaria, anche se si tratta di opere accessorie (di ridotta entità e che sarebbero potute essere incluse nell'originaria denuncia dei lavori).

La domanda relativa alla denuncia in variante deve essere compilata in ogni sua parte e riportare tutti gli allegati necessari a seconda dei casi.

Il progetto di variante presentato deve essere firmato anche dal Direttore dei Lavori e deve contenere elaborati descrittivi e grafici di confronto che evidenzino con estrema chiarezza le modifiche apportate rispetto al progetto originario (o all'ultimo progetto di variante) depositato.

Si precisa, infine, che le di denunce di lavori in variante vengono assoggettate agli stessi tipi di controlli (e alle stesse procedure) che hanno interessato le denunce originarie.

L'esatta individuazione del tipo di denuncia compete al committente, che opera tramite i suoi tecnici di fiducia. In sede di istruttoria l'Ufficio verifica la correttezza di tale individuazione e, laddove riscontri l'errata individuazione del tipo di denuncia, chiede le dovute integrazioni.

2.1.2 Elaborati richiesti

La legge 9/83 riporta pressappoco le seguenti indicazioni in merito agli elaborati da consegnare all'atto della denuncia dei lavori sia per il deposito sismico sia per l'autorizzazione sismica.

Il progetto, in duplice copia, firmato da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, dottore o perito agrario iscritti all'Albo secondo le rispettive competenze professionali, deve fra l'altro comprendere:

- L'indicazione dei nominativi e dei domicili del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore;
- L'asseverazione del progettista e del geologo dalla quale risulti che il progetto, completo degli elaborati di cui all'art. 17 della L. 2/2/74, n. 64, è stato redatto nel rispetto della stessa L. n. 64 del 1974, e dei D.M. emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge;
- Gli elaborati prescritti dai decreti ministeriali, emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64;

- La relazione geologica, ove ritenuta necessaria dal progettista che deve evidenziare, tra l'altro, le condizioni morfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche dei terreni, nonché l'eventuale presenza di falde freatiche in rapporto alla zonazione sismica eseguita dal Comune;
- I calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.

Il progetto deve comprendere tutte le strutture da eseguire, non solo quelle principali; quindi sono incluse anche le opere di sostegno minori, i volumi tecnici e le altre strutture di ridotta importanza.

La Tabella 1 riporta schematicamente gli elaborati progettuali e gli adempimenti obbligatori.

Nella prassi si definisce con il termine di Relazione di Calcolo quello che la Legge 1086/71 indica come “Relazione Illustrativa dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali”.

Tabella 1 Elaborati progettuali (e adempimenti) obbligatori

		Elaborati progettuali (e adempimenti) obbligatori per legge e/o regolamento
1	Progetto (d'insieme)	Elaborati grafici (planimetria, piante, prospetti, sezioni)
2	“	Obbligatorietà di firma da parte del progettista e del direttore dei lavori
3	Progetto strutturale	Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, in elevazione e in fondazione
4	“	Disegni dei particolari esecutivi delle strutture
5	“	Relazione sulla fondazione, corredata da grafici o da documentazione laddove necessari
6	“	Relazione geologica
7	“	Relazione tecnica generale
8	“	Relazione di calcolo
9	“	Relazione geotecnica
10	“	Elaborati grafici
11	“	Piano di manutenzione dalla parte strutturale
12	“	Relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultano le caratteristiche, le quantità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione
13	“	Per le denunce in sanatoria: relazione aggiuntiva sui materiali effettivamente impiegati, sui fattori di confidenza e livelli di conoscenza
14	Progetto architettonico	Relazione tecnica

Delle due copie, una copia viene trattenuta dall'Ufficio, l'altra, timbrata dall'Ufficio, viene restituita al committente (o suo delegato).

Il progetto esecutivo deve essere completo di tutti gli elaborati richiesti e sottoscritti come previsto dalle norme vigenti (leggi e provvedimenti con forza di legge, regolamenti regionali, norme tecniche per le costruzioni).

Vanno altresì allegati:

- Gli estremi della concessione/autorizzazione edilizia
- La nomina del collaudatore, la contestuale accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo e l'attestazione di essere iscritto all'Ordine professionale competente da non meno di 10 anni e di essere del tutto estraneo alla progettazione ed esecuzione dell'opera.

Per quanto riguarda gli elaborati progettuali resi obbligatori dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, si ritiene opportuno rammentare, ai fini della corretta redazione degli elaborati progettuali, alcune disposizioni delle NTC-08 (D.M. 14/1/08 e Circolare 617 del 2/2/09), riportandone degli estratti.

1. Relazione Geologica

La relazione geologica è sempre obbligatoria (cfr. par. 6.1.2), salvo che per “riparazioni o interventi locali” relativi ad elementi strutturali diversi dalle strutture di fondazione. Essa va redatta in conformità al par. C6.2.1.

Se la denuncia dei lavori non è ravvicinata, nel tempo, alla data di redazione di tale elaborato, è necessario che il geologo rediga una nuova relazione geologica ovvero confermi, se ne ricorrono le condizioni, l'utilizzabilità della relazione già disponibile, allegando una nuova asseverazione.

2. Relazione Geotecnica

Si rammenta che le prove geotecniche (in laboratorio) e le indagini geotecniche (in sito) devono obbligatoriamente essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art.59 del D.P.R.380/01.

Per quanto riguarda il contenuto della relazione geotecnica, si veda il presente stralcio alle NTC-08:

«C6.2.2.5 Relazione geotecnica

La Relazione Geotecnica contiene i principali risultati ottenuti dalle indagini e prove geotecniche, descrive la caratterizzazione e la modellazione geotecnica dei terreni interagenti con l'opera, e riassume i risultati delle analisi svolte per la verifica delle condizioni di sicurezza e la valutazione delle prestazioni nelle condizioni d'esercizio del sistema costruzione-terreno.

A titolo esemplificativo, si indicano di seguito i tipici contenuti della Relazione Geotecnica:

- Descrizione delle opere e degli interventi;
- Problemi geotecnici e scelte tipologiche;
- Descrizione del programma delle indagini e delle prove geotecniche;
- Caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici;
- Verifiche della sicurezza e delle prestazioni: identificazione dei relativi stati limite;
- Approcci progettuali e valori di progetto dei parametri geotecnici;
- Modelli geotecnici di sottosuolo e metodi di analisi;
- Risultati delle analisi e loro commento.

La relazione deve essere inoltre corredata da una planimetria con l'ubicazione delle indagini, sia quelle appositamente effettuate, sia quelle di carattere storico e di esperienza locale eventualmente disponibili, dalla documentazione sulle indagini in sito e in laboratorio, da un numero adeguato di sezioni stratigrafiche con indicazione dei profili delle grandezze misurate (resistenza alla punta di prove penetrometriche, altezze piezometriche, valori di propagazione delle onde di taglio, ecc.). ...»

Si precisa che la relazione geotecnica deve essere redatta da tecnico in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa in materia di esercizio delle professioni.

3. Relazione di Calcolo Strutturale / Relazione Tecnica Generale

Il contenuto di tale elaborato è indicato dettagliatamente nei paragrafi 10.1 (NTC 08) e C10.1 (Circolare) nonché, nei casi di analisi e verifica svolte con l'ausilio di codici di calcolo, nei paragrafi 10.2 e C10.2.

Si riporta lo stralcio del par. C10.1 che interessa la relazione di calcolo strutturale:

« ... 1.1) la relazione di calcolo strutturale...

La relazione di calcolo strutturale comprende:

- la relazione generale illustrativa dell'opera, del suo uso, della sua funzione nonché dei criteri normativi di sicurezza specifici della tipologia della costruzione con i quali la struttura progettata deve risultare compatibile. Essa contiene una descrizione dell'opera, con la definizione delle caratteristiche della costruzione (localizzazione, destinazione e tipologia, dimensioni principali) e delle interferenze con il territorio circostante, in particolare con le costruzioni esistenti; le caratteristiche ed il rilievo

topografico del sito ove l'opera viene realizzata o del sito sul quale ricade l'opera esistente sulla quale si interviene;

- Le normative prese a riferimento;
 - La descrizione del modello strutturale, correlato con quello geotecnico, ed i criteri generali di analisi e verifica;
 - La valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura o di una sua parte in relazione agli stati limite che si possono verificare, in particolare nelle zone sismiche, tenendo presente che va sempre garantito, per ogni opera, nuova od esistente, il livello di sicurezza previsto dalle NTC in relazione alla vita nominale, alla classe d'uso, al periodo di riferimento, alle azioni compreso quelle sismiche e quelle eccezionali ed alle loro combinazioni, per ogni tipo di struttura: c.a., c.a.p., acciaio, composta acciaio-calcestruzzo, legno, muratura, altri materiali, con riferimento agli specifici capitoli delle N.T.C., sia per le nuove opere sia per quelle esistenti;
 - La presentazione e la sintesi dei risultati in conformità al successivo § C10.2/e;
- ...»

Nel seguito si riporta, invece, il par. C10.2:

« C10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L'AUSILIO DI CODICI DI CALCOLO

Con il § 10.2 delle NTC viene colmato un vuoto normativo, durato troppo a lungo, relativo all'analisi strutturale condotta con l'ausilio di programmi di calcolo, affidando al progettista delle strutture il compito e la responsabilità di comprovare la validità dei risultati dei calcoli e delle verifiche attraverso:

- La verifica dell'attendibilità dei risultati ottenuti;

- La presentazione dei risultati che ne garantiscano la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità.

La relazione di calcolo, a tal fine, comprende, senza ambiguità ed in modo esaustivo, le configurazioni studiate e fornisce le seguenti indicazioni:

a) Tipo di analisi svolta

a.1) Statica, dinamica, lineare, non lineare;

a.2) Il metodo adottato per la risoluzione del problema strutturale;

a.3) Le metodologie seguite per le verifiche o per il progetto-verifica delle sezioni;

a.4) Le combinazioni di carico adottate;

b) Informazioni sull'origine, le caratteristiche e la validazione dei codici di calcolo

b.1) Titolo, autore, produttore, distributore, versione, estremi della licenza o di altro titolo d'uso;

b.2) Documentazione fornita dal produttore o dal distributore a corredo del programma:

- Un'esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati;

- L'individuazione dei campi d'impiego;

- I casi di prova interamente risolti e commentati con files di input che consentano la riproduzione dell'elaborazione.

c) Affidabilità e validazione dei codici utilizzati attraverso

c.1) L'esame preliminare, condotto dal progettista delle strutture, di valutazione dell'affidabilità e soprattutto dell'idoneità del programma nel caso specifico di applicazione;

c.2) L'esame della documentazione fornita dal produttore o dal distributore sulle modalità e procedure seguite per la validazione del programma.

d) La validazione indipendente del calcolo

N.B. Nel caso di opere di particolare importanza, ritenute tali dal Committente, questi assumerà ogni onere dell'effettuazione di un controllo incrociato sui risultati delle calcolazioni

- Attraverso la ripetizione dei calcoli da parte di un soggetto qualificato, prescelto dal Committente, diverso dal progettista originario delle strutture, eseguita mediante l'impiego di programmi di calcolo diversi da quelli impiegati originariamente;

- Mediante l'impiego, da parte del progettista e/o del soggetto validatore, di programmi che possiedano i requisiti richiesti dalle NTC diversi da quelli impiegati originariamente, che consentano l'impostazione, la lettura e l'analisi del modello al loro interno, possibilmente attraverso file di trasferimento.

e) Modalità di presentazione dei risultati

I risultati costituiscono una sintesi completa ed efficace, presentata in modo da riassumere il comportamento della struttura.

I valori numerici di ogni elaborazione, preceduta dall'indicazione della convenzione sui segni e delle unità di misura, vanno sintetizzati mediante disegni, schemi grafici rappresentativi almeno delle parti più sollecitate della struttura, delle configurazioni delle deformate, la rappresentazione grafica delle principali caratteristiche di sollecitazione, delle componenti degli sforzi, nonché dei diagrammi di involuppo associati alle combinazioni di carichi considerate, degli schemi grafici con la rappresentazione delle azioni applicate e delle corrispondenti reazioni vincolari.

Al fine delle verifiche della misura della sicurezza, di tali grandezze e del comportamento complessivo della struttura, come rappresentato, vanno chiaramente evidenziati i valori numerici necessari nei punti e nelle sezioni significative della struttura stessa.

f) Informazioni generali sull'elaborazione

Le informazioni sull'elaborazione dei calcoli concernono:

- Il confronto dei risultati delle elaborazioni con quelli ottenuti mediante calcoli anche di larga massima, eseguiti con metodi tradizionali;
- Quando specificatamente richiesto dal Committente, il confronto, da effettuarsi da parte del progettista, mediante l'impiego contemporaneo di differenti programmi aventi i requisiti stabiliti dalle NTC;
- La valutazione della consistenza delle scelte operate in sede di schematizzazione e modellazione della struttura e delle azioni, anche a seguito delle risultane dell'analisi condotta su modello fisico della struttura.»

4. Interventi su edifici esistenti

Qualunque sia la categoria di intervento che si andrà a prevedere, vanno sempre seguite le procedure di cui ai paragrafi 8.5 e C8.5. Nella fattispecie, si fa notare che vanno indicati e documentati, tra l'altro, i livelli di conoscenza e i fattori di confidenza, e che va seguito, in toto, quanto indicato nell'appendice C8A.

5. Interventi di adeguamento o di miglioramento

Le operazioni progettuali vanno condotte come indicato nel seguente paragrafo:

«8.7.5 PROGETTO DELL'INTERVENTO

Per tutte le tipologie costruttive, il progetto dell'intervento di adeguamento o miglioramento sismico deve comprendere:

- Verifica della struttura prima dell'intervento con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto);
- Scelta motivata del tipo di intervento;
- Scelta delle tecniche e/o dei materiali;
- Dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;
- analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-intervento;
- Verifica della struttura post-intervento con determinazione del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto).»

6. Interventi locali

Nella relazione di calcolo strutturale deve risultare adeguatamente documentato che ricorrono le condizioni previste ai paragrafi 8.4.3 e C8.4.3, che si riportano a seguire.

«8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione.»

«C8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidità o di peso.

Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidità nel proprio piano, importante ai fini della ridistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici.

Interventi di ripristino o rinforzo delle connessioni tra elementi strutturali diversi (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di catene/tiranti) ricadono in questa categoria, in quanto comunque migliorano anche il comportamento globale della struttura, particolarmente rispetto alle azioni sismiche.

Infine, interventi di variazione della configurazione di un elemento strutturale, attraverso la sua sostituzione o un rafforzamento localizzato (ad esempio l'apertura di un vano in una parete muraria, accompagnata da opportuni rinforzi) possono rientrare in questa categoria solo a condizione che si dimostri che la rigidità dell'elemento variato non

cambi significativamente e che la resistenza e la capacità di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali.»

Per tali categorie di interventi non è obbligatorio, di regola, presentare la relazione geologica, la relazione geotecnica e la relazione sulle fondazioni, salvo che gli interventi non riguardino le strutture di fondazione.

7. Relazione tecnica per omissione di verifica sismica

Per gli edifici in muratura, ricadenti in zona sismica 2 o 3, che soddisfino tutte le condizioni di cui al par. 7.8.1.9 (e siano, per questo, qualificabili come “costruzioni semplici”), è consentito omettere la sola verifica sismica, sia nel caso di nuova edificazione, che di interventi su edifici esistenti (rif.: par.7.8.1.9 e C8.7.1.7).

Con la “relazione tecnica per omissione di verifica sismica” il progettista strutturale deve dimostrare analiticamente, anche con l’ausilio di stralci degli elaborati grafici, il rispetto di tutte le condizioni di cui ai seguenti paragrafi: 4.5.6.4 – 7.2.2 – 7.8.3.1 – 7.8.5.1 nonché, per le costruzioni esistenti, C8.7.1.7. Tale relazione non può essere sostituita da alcuna dichiarazione.

Si ricorda, inoltre, che resta sempre la facoltà, da parte del competente Settore Provinciale del Genio Civile, di richiedere ulteriori elaborati ritenuti necessari (cfr. art.93, comma 3, del D.P.R.380/01).

Si precisa che, per facilitare e velocizzare i procedimenti di competenza degli Uffici, vanno prodotti singoli elaborati, così come previsto dalle norme, senza accorparne i contenuti. Inoltre, tutti gli elaborati grafici devono essere redatti in scala opportuna, tale,

cioè, da essere perfettamente leggibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

All'esito positivo del procedimento amministrativo di competenza, su ognuno di tali fascicoli (e su ogni singolo elaborato progettuale non fascicolato) l'Ufficio provvede ad annotare gli estremi del provvedimento rilasciato.

2.2 Deposito Sismico

In Campania il deposito sismico va effettuato per i lavori di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 7/1/83 n. 9 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico", da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zone 3), individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002.

L'elenco delle categorie sismiche dei vari comuni campani è facilmente consultabile sul sito della Regione Campania:

<http://www.sito.regione.campania.it>.

Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui sopra e nei casi di lavori minori in zone a bassa sismicità, i lavori possono iniziare dopo che il competente Ufficio, all'esito del procedimento di verifica, ha attestato l'avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti; detti controlli sono effettuati anche per i lavori minori sottoposti ad autorizzazione sismica.

Sono, invece, sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:

- a) Gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- b) Gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- c) I lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria); l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini dell'articolo 61, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Abitati da consolidare);
- d) Le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato D.P.R. n. 380/2001 (Sopraelevazioni);
- e) I lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2, cioè quei lavori che sono iniziati senza seguire l'iter di denuncia dei lavori riportato nella L.R. 83/9.

Inoltre, nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori minori possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori.

La definizione di lavori minori e la loro legislazione è riportata al Paragrafo 0 del presente lavoro.

2.3 Autorizzazione Sismica

In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica.

I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale.

L'autorizzazione sismica è obbligatoria per i lavori di cui all'articolo 1 della legge regionale n.9/1983, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2) individuate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5442 del 7 novembre 2002, nonché, come già anticipato nel capitolo dedicato al Deposito, anche nelle zone a bassa sismicità per i seguenti casi:

- a) gli edifici d'interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria); l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini dell'articolo 61, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Abitati da consolidare);
- d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed

efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato D.P.R. n. 380/2001 (Sopraelevazioni);

e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2, cioè quei lavori che sono iniziati senza seguire l'iter di denuncia dei lavori riportato nella L.R. 83/9.

2.3.1 Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni

La Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 (Legge finanziaria regionale 2012) ha introdotto l'art. 4 bis alla L.R. n. 9/83, rubricato "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni" (successivamente modificato ad opera della Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014, comma 192). Tale articolo ha conferito ai Comuni (alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata) la facoltà di richiedere entro il 31 gennaio di ogni anno, il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio Civile (riportati nella L.R. 9/83 e s.m.i.) relativamente alle opere (ivi comprese le opere rilevanti e strategiche) la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna.

Ciò è vero solo se entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i comuni abbiano fatto specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Ne discende che occorre sempre verificare che uno specifico comune sia dotato della propria commissione sismica.

Inoltre, il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere [pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata] la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio Civile.

Nella fattispecie riferendoci alle commissioni sismiche dei comuni:

1. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.
2. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.
3. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.
4. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del Genio Civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

5. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi della stessa L.R. 7/1/83 n. 9.
6. Entro il medesimo termine della richiesta di trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile i Comuni che hanno già ottenuto tale trasferimento, possono presentare istanza motivata di rinuncia.
7. Nei successivi cinque anni dall'efficacia della rinuncia, i Comuni non possono presentare nuovamente istanza.

2.4 Lavori Minori

Il Regolamento 4/2010 ("Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania") prevede, all'Art. 12 una disciplina semplificata per i lavori minori.

I lavori minori sono definiti come "quelli di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose. Alle attività istruttorie riguardanti i lavori minori, conseguentemente alla denuncia degli stessi, si provvede mediante liste di controllo semplificate. Le tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori sono definite dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio Civile".

Nel Decreto Dirigenziale n. 65 del 3/8/2010, è stato approvato l'elenco dei lavori minori per i quali i Settori provinciali del Genio Civile attuano un'istruttoria semplificata, fermo restando il potere di disporre le ordinarie verifiche in relazione alla veridicità delle asseverazioni e delle dichiarazioni da rendere.

Il Decreto Dirigenziale n. 65 del 03/08/2010 – Disciplina dei Lavori Minori è interamente scaricabile sul portale sismica della regione Campania.

La procedura semplificata è applicabile solo nell'ipotesi in cui i lavori minori denunciati interessano costruzioni appartenenti alle "classi d'uso" specificate nell'elenco.

In tali ipotesi, il collaudatore può redigere un'*asseverazione per esito preventivo* (differente a seconda che si tratti di deposito sismico o autorizzazione sismica, scaricabile anch'essa dal medesimo portale) da allegare alla denuncia dei lavori da presentare agli uffici del Genio Civile.

Vale la pena notare che nel caso di denunce in sanatoria (Regolamento Regionale n. 4/2010, art. 18), le procedure d'istruttoria semplificata non sono applicabili.

Nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori minori, fatta eccezione per i casi di cui è obbligatoria l'autorizzazione sismica, possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori.

Allegato 1

LAVORI MINORI	
(art.12, comma 3, Regolamento Regionale n.4/2010) - "... di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose"	
REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN CAMPANIA	

	INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE e INTERVENTI di ADEGUAMENTO o MIGLIORAMENTO DI COSTRUZIONI ESISTENTI (par. 8.4.1 e 8.4.2, NTC-2008)	classe d'uso			
		1	2	3	4
1	chioschi e gazebo	X	X	X	X
2	portali, strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili, con superficie esposta ≤ 20 mq ed altezza strutturale ≤ 6 m	X	X	X	X
3	pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (pali e simili) di altezza strutturale ≤ 3 m	X	X		
4	loculi e cappelle funerarie limitatamente a strutture con n.1 impalcato fuori terra, monumenti funerari	X	X		
5	muri di recinzione (altezza strutturale fino a 3,00 m) senza funzioni di contenimento	X	X		
6	opere di sostegno con altezza di ritenuta ≤ 2 m	X	X		
7	gabbionate di altezza strutturale fuori terra ≤ 3 m	X	X		
8	manufatti edilizi con struttura indipendente, anche interrati, con volumetria ≤ 60 mc (es.: garage, locali tecnici, rimesse attrezzi, spogliatoi e simili)	X	X		
9	opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, prive di ancoraggi e con fondazioni dirette, di altezza strutturale ≤ 2 m	X	X		
10	piscine non aperte al pubblico	X	X		
11	vasche e serbatoi interrati o a livello di terreno, di volumetria lorda ≤ 100 mc	X	X		
12	strutture di impianti ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici	X	X		
13	scale con struttura indipendente, di altezza fino a n. 2 piani	X	X		
14	antenne per telefonia mobile, da installare anche su edifici esistenti	X	X	X	X
15	strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralici, torri faro...), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza strutturale ≤ 10 m	X	X		
16	soppalchi, tettoie e pensiline metalliche o lignee, con struttura indipendente, fino ad una superficie in pianta ≤ 20 mq e di altezza strutturale ≤ 4 m		X		
17	edifici agricoli non residenziali (escluse le serre) accessori all'abitazione o all'azienda agricola, di volumetria strutturale ≤ 200 mc	X			
18	serre, adibite a coltivazione, con altezza strutturale massima ≤ 3,00 m	X			
19	tettoie ad uso agricolo con superficie in pianta ≤ 500 mq, con altezze strutturali ≤ 6,00 m e con interassi tra gli elementi strutturali verticali ≤ 5,00 m	X			

Lavori Minori (art.12 Reg.4_2010) - v.2010_07_29

pag. 1 di 2

Figura 1 Lavori minori secondo il Regolamento n.4/2010 (nuova costruzione, adeguamento e miglioramento sismico di costruzioni esistenti)

Allegato 1

RIPARAZIONI o INTERVENTI LOCALI su COSTRUZIONI ESISTENTI (par. 8.4.3 NTC-2008)	classe d'uso			
	1	2	3	4
	X	X		

NOTE
1) tale elencazione si riferisce a lavori strutturali per i quali il progettista abbia ritenuto preliminarmente sussistere, in capo al committente, l'obbligo di effettuare denuncia dei lavori (art.93 D.P.R.380/01 e art.2 L.R.9/83) e munirsi di autorizzazione sismica preventiva (art.94 D.P.R.380/01 e artt.2 e 4 L.R.9/83); 2) nel caso di denunce in sanatoria (art.18, comma 3, Regolamento Regionale n.4/2010), le procedure di istruttoria semplificata (art.12 Reg. n.4/2010) non sono applicabili; 3) le altezze strutturali indicate nell'elencazione sono misurate a partire dallo spiccatto di fondazione; 4) le superfici indicate nell'elencazione sono riferite alla proiezione in pianta della struttura, comprensiva di sbalzi e sporti; 5) la volumetria strutturale indicata nell'elencazione è pari a quella determinata per il calcolo del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare (D.G.R. n. 1897 del 22.12.2009 - B.U.R.C. n. 80 del 29.12.2009);

Figura 2 Lavori minori secondo il Regolamento n.4/2010 (riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti)

2.5 Opere non assoggettabili alla normativa sismica

All'art. 3 della Legge del 2 febbraio 1974 n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", e all'art. 83 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", si fa riferimento alla pubblica incolumità: *"tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche...omissis...sono disciplinate, oltre che dalle norme...omissis..., da specifiche norme tecniche emanate...omissis"*

È evidente, dunque, che non tutte le costruzioni sono soggette alla normativa sismica, ma soltanto quelle "la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità".

Tuttavia non è mai stata segnata dal legislatore una linea di confine che separa le opere assoggettabili e quelle non assoggettabili alla normativa sismica.

Il problema è stato più volte sollevato anche al fine di spingere i legislatori e le autorità competenti a emettere dei provvedimenti chiarificatori, come del resto qualche Regione o qualche Ufficio del Genio Civile ha già tentato di fare.

Poiché sussistono l'incertezza e il rischio di incorrere in sanzioni, gli uffici preposti richiedono il deposito e/o l'autorizzazione sismica anche per le più banali costruzioni prive di rilevanza sismica.

Tutto ciò causa un inevitabile ingorgo burocratico caratterizzato da ulteriori ritardi e costi, ancor più aggravati da quando tutto il territorio nazionale è divenuto totalmente sismico.

Allo stato attuale, solo alcune regioni, come l'Emilia Romagna, hanno promulgato un regolamento con un elenco delle costruzioni non assoggettabili alla normativa sismica o prive di rilevanza sismica.

Se ogni regione si dotasse di un simile elenco ci si avvierebbe davvero verso una tanto agognata opera di snellimento delle procedure e in questo modo, anche se non completamente, verrebbero accorciati i tempi e costi per gli operatori sia pubblici sia privati.

In effetti l'Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale furono approvati i nuovi "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - Individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone", prescrisse poi con l'art.2, sulla base di detti criteri, alle Regioni di provvedere alla nuova classificazione sismica.

Pur lasciando tale Ordinanza facoltà alle singole Regioni di introdurre o meno l'obbligo di progettazione antisismica per la zona 4 (zona a bassissima sismicità), quasi tutte le Regioni l'hanno resa tassativa anche per i piccoli interventi.

Con l'entrata a regime delle NCT, anche nelle zone sismiche 4 o a bassissima sismicità (quasi tutte ex non sismiche) sono scattati gli obblighi di denuncia, prima non previsti, ai sensi dell'art.17 della L. 64/74 (art.93 del testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001) per "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità" così testualmente citato nell' art.17 della L.64/74.

Sostanzialmente, per qualsiasi costruzione che "interessi la pubblica incolumità" sia pure modesta, a prescindere del tipo di costruzione e dei materiali usati (calcestruzzo, legno, metallo, muratura in pietra ecc.) e per di più nelle zona 4 a bassissima sismicità, è necessario osservare gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge sismica.

Ciò ha causato un pantano non indifferente all'interno del sistema delle denunce dei lavori.

Molti Uffici del Genio Civile di tutta Italia, in mancanza di disposizioni generali, non pronunciandosi, inducono il cittadino a presentare istanza di deposito e/o l'autorizzazione sismica anche per le più insignificanti opere.

Oltre all'Emilia Romagna, anche altre regioni o singoli Geni Civili (il Genio Civile di Trapani e quello di Agrigento), si sono dotati di norme interne circa le opere non assoggettabili alla normativa sismica.

La Regione Emilia Romagna ha emanato, ad esempio, una propria legge regionale e precisamente la Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 che all'art.9 comma 3° ha sancito l'esclusione dalla sfera di applicazione normativa sismica nella regione Emilia

Romagna gli interventi, dichiarati dal progettista abilitato, privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità.

L'elenco di tali opere è stato poi individuato, per come previsto dalla medesima legge regionale 19/2008, con atto di indirizzo deliberato dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con DGR 121/2010 del 1/2/2010, scaricabile al sito:

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it>

La regione Campania attualmente non ha ancora reso ufficiale un elenco delle opere non assoggettabili alla normativa sismica.

Tuttavia, Sul BURC n. 22 del 13 Marzo 2017 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 117 del 07.03.2017 ad oggetto "*Art. 53, commi 1 e 4, dello Statuto della Regione Campania: approvazione Disegno di Legge recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9"*

In tale delibera è stata avanzata la richiesta di individuare quelle "opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità non assoggettabili ai regimi dell'autorizzazione sismica o del preavviso scritto e deposito del progetto, uniformandosi a quanto già disciplinato in molte altre Regioni (Umbria art. 21 co. 1 L.R. n. 5/2010, Emilia Romagna art. 9 L.R. n. 19/2008, Toscana art. 13 D.P.G.R. n. 36/R del 9/7/2009, Lazio art. 6 Reg. reg.le n. 2/2012, Puglia D.G.R. n. 1309 del 3/6/2010, Calabria D.G.R. n. 12 del 28/1/2013, Basilicata D.G.R. n. 21 del 8/1/2015)".

3. LE FIGURE COINVOLTE

S'intende in quest'ultimo capitolo fornire indicazione sulle figure professionali coinvolte nell'iter di espletamento delle attività di denuncia dei lavori.

Innanzitutto nel seguito sono riportati, in forma di elenco, le fasi progettuali e i rispettivi professionisti coinvolti:

- Progetto Architettonico (di massima o esecutivo): Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile;
- Progetto Strutturale: Architetto, Ingegnere;
- Direzione delle opere non strutturali: Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile;
- Direzione delle opere strutturali: Architetto, Ingegnere;
- Collaudo tecnico/amministrativo: Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile;
- Prove di carico, esecuzione e verbalizzazione: Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile;
- Collaudo strutturale: Architetto, Ingegnere iscritto da 10 anni all'Ordine professionale e "che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione dell'opera".

3.1 Ruoli e responsabilità

I principali attori che intervengono nella procedura da seguire per la denuncia dei lavori sono: il committente, il progettista architettonico, il progettista strutturale, il direttore dei lavori e il collaudatore.

Nel seguito sono elencati i ruoli e le responsabilità di ciascuna figura coinvolta.

Il **Committente**, principalmente, deve:

- Nominare il direttore dei lavori;
- Nominare il collaudatore, fino al DPR n. 425 del 22.4.1994 aveva tempo 60 giorni dalla fine dei lavori depositandone la nomina all'Ufficio; oggi la nomina e l'accettazione del collaudatore devono essere contestuali al primo deposito di documentazione, e quindi prima dell'esecuzione delle opere;
- Definire il termine ultimo entro il quale deve essere completato il collaudo strutturale;
- Trasmettere al Collaudatore la copia timbrata dall'Ufficio della sua nomina.

Il **Progettista Architettonico**, principalmente, deve:

- Redigere il progetto architettonico che comprenda tutte le strutture previste nell'opera e tutti gli elaborati previsti dalla legge.

Il progetto architettonico (che solitamente coincide con quello redatto per ottenere il titolo abitativo) deve coincidere geometricamente con il progetto strutturale.

Il **Progettista Strutturale**, principalmente, deve:

- Redigere il progetto strutturale esecutivo che comprenda tutte le strutture previste nell'opera e tutti gli elaborati previsti dalla legge.

Devono esservi inclusi lo schema strutturale globale (distribuzione di pilastri e travi, orditure dei solai), i particolari esecutivi (disposizione e sagomatura dei ferri e carpenterie, dettagli dei nodi per strutture in carpenteria metallica), le prescrizioni esecutive (tempi di disarmo, modalità di getto, modalità di prelievo dei campioni da inviare ai Laboratori di prova), le indicazioni sui materiali, gli elementi strutturali

prefabbricati previsti, nonché la Relazione di Calcolo dettagliata così come precedentemente specificato.

Il **Direttore dei Lavori**, principalmente, deve:

- Dirigere i lavori con periodiche visite;
- Fornire le indicazioni tecniche necessarie;
- Verificare la conservazione della documentazione prevista;
- Curare il prelievo dei campioni di materiale da sottoporre a verifica nei Laboratori autorizzati;
- Curare l'invio dei campioni ai Laboratori e la raccolta dei relativi certificati di prova;
- Eseguire, di propria iniziativa o su indicazione del Collaudatore, le prove di carico e ne redige i relativi verbali con indicazione delle misurazioni sperimentali eseguite;
- Entro 60 giorni dall'ultimazione delle strutture, redigere una Relazione Finale del Direttore dei Lavori sull'adempimento di quanto previsto dalla normativa, cui allega i certificati rilasciati dai Laboratori ed i verbali delle prove di carico, e che deposita all'Ufficio del Genio Civile in duplice copia (una delle quali gli viene restituita timbrata);
- Trasmettere al Collaudatore delle strutture la copia timbrata dei documenti depositati all'Ufficio del Genio Civile nonché i certificati di prova dei materiali ed i verbali delle prove di carico in originale.

Il **Collaudatore**, principalmente, deve:

- Se nominato con funzioni "in corso d'opera", seguire l'esecuzione dei lavori senza prendere parte attiva alla loro direzione, che spetta solo ed esclusivamente al

Direttore dei Lavori nominato dal committente. A proprio giudizio può chiedere prove di carico sulle strutture (a maturazione avvenuta) o prove di laboratorio sui materiali posti in opera o sui terreni di fondazione ritrovati;

- Ricevere la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori e verificare l'esito delle prove di carico;
- Ordinare e curare l'esecuzione di altre prove di carico se lo ritiene necessario e di altre prove sui materiali, eventualmente anche con prelievo in opera di piccoli campioni di materiale;
- Redigere un certificato di collaudo in cui:
 1. Certifica di essere iscritto da almeno 10 anni all'ordine professionale competente e di non aver preso parte in alcun modo alla progettazione ed esecuzione dell'opera;
 2. Certifica la conformità dell'opera agli elaborati progettuali, alle normative vigenti al momento del collaudo e agli standard di sicurezza imposti dalle norme (uno schema di collaudo è allegato nell'Appendice).
- Depositare all'Ufficio del Genio Civile duplice copia del Certificato di Collaudo;
- Trasmettere al committente tutta la documentazione ricevuta dal Direttore dei Lavori nonché la copia timbrata in originale del proprio Certificato di Collaudo.

Nel caso in cui alcune prove di carico o prove sui materiali diano risultato difforme da quanto previsto in fase di progetto, il collaudatore deve verificare se, nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti all'epoca del collaudo, rielaborate tutte le verifiche strutturali, nonostante le difformità con il progetto, l'opera risponde comunque alle prescrizioni previste dalla normativa e fornisce i previsti margini di sicurezza. In tal caso emette positivamente il Certificato di Collaudo.

Se le norme tecniche non sono rispettate o il livello di sicurezza non è raggiunto ordina quegli interventi di rinforzo necessari a rendere l'opera conforme alle normative vigenti. Ripetute le prove di carico emette positivamente il Certificato di Collaudo.

Se riscontra una difformità insanabile con le norme tecniche, emette un Certificato di Collaudo negativo (che deposita all'Ufficio del Genio Civile) e ordina la demolizione dell'opera o della sua parte che è risultata non conforme e non conformabile alla normativa.

Osservazioni

1. La Relazione Finale può essere depositata all'Ufficio del Genio Civile anche unitamente al Certificato di Collaudo.
2. Per l'espletazione del collaudo strutturale, è richiesta solo l'iscrizione da 10 anni all'Ordine Professionale (non necessariamente della stessa Provincia ove sorge l'opera), anche senza specifica esperienza e attività nel campo della progettazione strutturale.
3. Il collaudatore statico deve essere del tutto estraneo alla progettazione architettonica e strutturale, di massima ed esecutiva. Sebbene non vi sia uno specifico riferimento nella normativa, parrebbe inopportuno che tra progettista e collaudatore vi siano rapporti di parentela in linea retta.
4. Si osserva che la Legge 1086/71 non prevede alcun elenco specifico all'interno degli ordini Professionali in cui includere i professionisti autorizzati all'esecuzione dei collaudi.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dalla panoramica offerta nella presente trattazione, la prima cosa che emerge è che l'iter procedurale per la denuncia dei lavori è in costante aggiornamento e che non è difficile "perdersi" nella considerevole mole di leggi, decreti e leggi regionali.

Molti passi, però, si stanno compiendo per snellire la burocrazia che vi è dietro a tali provvedimenti.

Basti pensare ad esempio che uno degli ultimi disegni di legge riguarda la semplificazione delle procedure ed è appunto denominato "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9", depositato il 9 marzo 2017.

L'esempio più lampante di un importante gap normativo, probabilmente, è quello relativo alle opere non assoggettabili alla normativa sismica, argomento sul quale la maggior parte delle regioni e/o province non si sono pronunciate, mentre altre si sono autoregolate.

Resta il fatto, però, che la pubblica incolumità è un concetto che va di là degli ambiti locali, nel senso che se un manufatto interessa la pubblica incolumità, ciò dovrebbe valere per tutte le regioni d'Italia.

Sarebbe opportuno, per evitare disparità di trattamento e contenziosi, che sia emanata una regolamentazione a livello nazionale sul concetto di costruzione in zona sismica.

Appare quantomeno necessario, definire quali sono le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e quelle per le quali non si applica la normativa sismica.

Ciò consentirebbe di evitare inutili e stancanti procedure burocratiche e amministrative. Sia i committenti che i tecnici sanno, infatti, che spesso per ottenere parere positivo sulle denunce dei lavori si impiegano interi mesi a causa dell'enorme quantità di pratiche che i soggetti incaricati devono analizzare.

Un iter burocratico lento e talvolta confuso in alcuni casi tende a costituire un freno alle attività di edilizia minore.

Quando anche i piccoli interventi edilizi, infatti, diventano molto onerosi e i tempi si dilatano eccessivamente, il rischio può essere che gli stessi non vengano più eseguiti ovvero che vengono eseguiti abusivamente, mettendo così a repentaglio la sicurezza di persone e cose.

Nell'attuale contesto è, inoltre, innegabile che l'informatizzazione della macchina amministrativa rappresenterebbe uno strumento indispensabile per procedure più rapide e trasparenti.

E' auspicabile, in definitiva, una regolamentazione che permetta di migliorare l'iter amministrativo, anche con l'ausilio della digitalizzazione, al fine di rendere il processo più veloce ed efficiente in modo tale da sbloccare il settore delle costruzioni e quindi delle professioni troppo spesso penalizzato dai tempi lunghi della burocrazia.

BIBLIOGRAFIA

[1]. Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opera di conglomerate cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

[2]. Legge Regionale della Campania 22 dicembre 2004, n. 16. “Norme sul Governo del Territorio”

[3]. Legge Regionale della Campania 7 gennaio 1983 n.9 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. (pubblicata sul B.U.R.C. n.8 del 26/1/1983, in vigore dal 27/1/1983)

[4]. Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”

[5]. Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014 “Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2014)”

[6]. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.56 del 18 Novembre 2002 – Giunta Regionale – Seduta del 7 novembre 2002 – Deliberazione n. 5447 – Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania

[7]. Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 42 “Oggetto del Regolamento del 21 febbraio 2011, n.2 “Integrazione al Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito sismico dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n.4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n.23 del 11 febbraio 2010”. Approvazione degli schemi di relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d’opera (articolo 19, comma 5, regolamento n. 4/2010 e s.m.i.)

[8]. Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 23 del 11 febbraio 2010 “Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania.

[9]. Decreto del Presidente della Repubblica del 6 Giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia”.

[10]. Legge 2 Febbraio 1974, n.64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”

[11]. Legge Regionale 28 dicembre 2009, n.19 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”.

[12]. Regolamento del 21 febbraio 2011 n.2 “Integrazione al Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della

prevenzione dal rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n.23 del 11 febbraio 2010.

[13]. Regolamento del 9 marzo 2012, n.2 “Modifica del regolamento regionale 11 febbraio 2010 n.4 (Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania).

[14]. DM 14/1/2008, (2008). Norme tecniche per le costruzioni. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma.

[15]. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. C.M. Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009, n° 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni.” Gazz Uff Della Repubb Ital 26 Febbraio 2009, N° 47, Suppl Ord N° 27 2009.

[16]. Delibera della Giunta Regionale n. 117 del 07/03/2017. Oggetto dell'Atto: art. 53, commi 1 e 4, dello statuto della regione Campania: approvazione disegno di legge recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9".

Tutta la modulistica utile alla denuncia di lavori è reperibile al sito:

<http://www.pre.portalesismica.regione.campania.it>.

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell'area delle Costruzioni "Edil Lab" è promosso dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento innovativo di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, un "luogo" aperto e funzionale a stabili attività di sviluppo del capitale umano, abilitato a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'edilizia.

Edil Lab rappresenta un modello innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l'alta formazione, gli organismi di rappresentanza, l'Università, gli istituti scolastici e la scuola di formazione del settore edile ed ha, tra le principali finalità, l'istituzione di un Osservatorio permanente al fine di monitorare il sistema delle imprese e i fabbisogni di competenze necessari per lo sviluppo e l'incremento della competitività del settore delle costruzioni in Campania.

La collana di monografie, prodotte nell'ambito del Progetto Edil Lab, di cui la presente è parte, costituisce in tal direzione un insieme di vademecum di supporto alle finalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze in edilizia.

La presente pubblicazione fa parte di una più ampia produzione – una vera e propria “collana” - di monografie multidisciplinari relativa all’edilizia, realizzata dalle imprese partners del Progetto Edil-lab, che costituisce, nell’insieme, un utile strumento di aggiornamento professionale per gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.



Edizioni Graffiti

ISBN 978-8886 98 381 5



9 788886 983815